

DELIBERA N. 123/12/CSP

CONFERMA DELL' ORDINANZA INGIUNZIONE (PROC. F.141/11/SM - CRC) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV LIBERA SPA (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TVL") PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6, D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Toscana;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, e successive modifiche e integrazioni introdotte con legge 11 febbraio 2005, n. 15; decreto legge 14 marzo 2005, n. 35; legge 2 aprile 2007, n. 40 e legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, l’articolo 21 *nonies*;

VISTA la delibera 14/12/CSP del 2 febbraio 2012 recante ordinanza ingiunzione nei confronti della società Tv libera spa (esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Tvl”) per la violazione del paragrafo 4.4 del codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177

VISTA l’istanza di riesame in autotutela (prot. n. 0013170 del 21 marzo 2012), a firma del Dott. Luigi Bardelli, con la quale la Società Tv libera spa (esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TVL”) ha chiesto a questa Autorità l’annullamento della delibera n. 14/12/CSP adottata il 2 febbraio 2012, ovvero in subordine la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale (euro 5.000);

RILEVATO che nella predetta istanza la parte sostiene che “*nel messaggio promozionale si fa essenzialmente riferimento all’attività di una azienda familiare che produce confetture e marmellate, succhi di mirtillo, digestivi e quant’altro... che il prodotto oggetto dell’ordinanza-ingiunzione era di fatto un infuso di mirtillo con parte di acqua ed alcool... che il Bicchierino è gesto caratteristico toscano più che simbolo di omaggio e di gradimento che non la sottolineatura del contenuto stesso; contenuto che peraltro non viene citato e poteva spaziare dal mirtillo puro, al succo di mirtillo al digestivo terapeutico... che la scrivente non ha mai subito sanzioni analoghe*”;

CONSIDERATO che la parte ha fatto pervenire in Autorità la memoria difensiva protocollata al n. 0019612 del 26/04/2012 con la quale, in via principale, ha chiesto l’annullamento della delibera 14/12/CSP, sottolineando come il messaggio promozionale valorizzi lo sviluppo del territorio montano pistoiese, non si riferisca in via diretta ad un prodotto superalcolico e non inviti a fare uso di alcolici o superalcolici. Inoltre, in subordine, la parte ha chiesto la riduzione della sanzione al minimo edittale (euro 5.000,00), evidenziando la evidente mancanza di volontà di diffondere pubblicità di alcolici e superalcolici e il fatto che non abbia mai subito sanzioni analoghe;

RITENUTO, quanto alla richiesta di annullamento, che le bevande pubblicizzate vengono comunque presentate come liquori o digestivi e che in più occasioni sono inquadrare bottiglie poste su mensole alcune delle quali con etichette ben visibili e quindi immediatamente riconoscibili sulle quali sono riportati termini quali “Grappa” ecc.; si rileva pertanto violazione di norme imperative quali il paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, che prevede che nella fascia oraria c.d protetta (dalla ore 16:00 alle ore 19:00) sia evitata la pubblicità in favore di bevande superalcoliche, indipendentemente dalla loro durata, dalla loro collocazione all’interno della citata fascia oraria e dalle modalità di presentazione del prodotto;

RITENUTO, con esclusivo riguardo alla istanza di riduzione dell’entità della sanzione pecuniaria irrogata, che le eccezioni sollevate dalla società possano essere accolte in considerazione del fatto che la telepromozione sanzionata (Azienda agricola Il Baggiolo) è incentrata sulla presentazione di prodotti artigianali a base di mirtillo, tra cui anche il liquore “Mirtillino”, e, pertanto, la potenziale nocività sui minori appare mitigata dal fatto che non trattasi di uno spot avente il precipuo intento di pubblicizzare prodotti superalcolici, ma di promozione di prodotti della cultura locale; si rileva altresì che l’emittente in questione non è incorsa in altre violazioni per fattispecie analoghe;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

1. il rigetto della richiesta di annullamento;
2. l’accoglimento della richiesta, espressa in via subordinata, di riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale (5.000,00 euro) in luogo dell’originaria sanzione stabilita pari al doppio del minimo edittale (10.000,00);

Napoli, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro’

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola